

ascoltata la relazione del sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi il 31 maggio e il 1° giugno 1978 (seduta del 31 maggio 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva le due proposte di direttiva, con riserva delle seguenti osservazioni.

1. Osservazioni generali

Il Comitato approva, nella sostanza, le due proposte di direttiva in quanto esse hanno come oggetto l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, evitando, in particolare, di introdurre nuovi ostacoli negli Stati dove tali legislazioni ancora non esistono.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

2. Osservazioni particolari

2.1. Dato che ai fini dell'applicazione della direttiva-quadro, le sottovoci 84.45 B e C e le voci 84.49 e 85.05 della nomenclatura della tariffa doganale comune non sono abbastanza esplicite, bisognerebbe definire in maniera più precisa i tipi di macchine.

2.2. Al primo paragrafo dell'articolo 26, sarebbe auspicabile sostituire la frase «se le modifiche apportate mirano a conseguire . . .» con «se le modifiche apportate riescono a conseguire . . .».

2.3. Sarebbe opportuno formulare l'inizio del punto 1 dell'allegato II nel modo seguente:

«Gli organismi autorizzati incaricati della verifica della buona esecuzione dell'esame degli apparecchi».

Parere in merito ad una proposta di settima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Regime comune d'imposta sul valore aggiunto applicabile al settore degli oggetti d'arte da collezione, di antiquariato e di beni d'occasione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 26 del 1° febbraio 1978, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 18 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 99, 100 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, gli articoli 99, 100, e 198.

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 20 gennaio 1978,

vista la decisione presa il 31 gennaio 1978 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «affari economici e finanziari» l'incarico di elaborare un parere in merito,

ascoltata la relazione del sig. Peyromaure-Debord-Broca, relatore, e visto quanto deliberato dai membri della sezione nella riunione del 16 maggio 1978,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea nel corso della 159ª sessione plenaria del 31 maggio/1º giugno 1978 (seduta del 1º giugno),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 28 voti favorevoli, 16 contrari e 28 astensioni:

1. Introduzione

1.1. Nel presentare la proposta di 7ª direttiva in esame concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA applicabile agli oggetti d'arte, da collezione, di antiquariato e di beni d'occasione, la Commissione rispetta l'obbligo impostole dall'articolo 32 della 6ª direttiva IVA del 17 maggio 1977.

1.2. Detto articolo aveva lasciato ciascuno Stato membro temporaneamente libero di mantenere il sistema da essi prescelto ed applicato.

1.3. Dalla tavola riportata appresso risulta che le attuali situazioni fiscali sono molto diverse, sia per la struttura dei regimi prescelti, sia per le aliquote IVA in vigore in ciascuno Stato.

1.4. Allo scopo non solo di armonizzare, ma anche di neutralizzare gli effetti sul traffico e sui circuiti degli articoli in questione, la Commissione, anche se con un certo ritardo, sottopone le seguenti disposizioni.

2. Principi di base della direttiva

2.1. Per rendere più comprensibile il resto del parere, sembra necessario sintetizzare i principi essenziali della direttiva.

In primo luogo, gli articoli sono classificati in tre categorie:

- a) Oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato (articolo 2), fra cui sono inclusi quelli che contengono oro e altro metallo prezioso ovvero sono ornati di pietre preziose, a condizione che il valore delle suddette materie non superi il 50% del prezzo di vendita dell'oggetto in questione.
- b) I beni d'occasione in generale (articolo 3).
- c) Taluni beni d'occasione (articolo 4): autovettura da turismo, motociclette, aerei da turismo, imbarcazioni da diporto, caratterizzati dal fatto che sono altresì soggetti a regolamentazioni che consentono di identificare i vari passaggi di proprietà.

In secondo luogo, le vendite e le importazioni di oggetti d'arte da parte dell'artista stesso sono esonerate dall'IVA.

In terzo luogo, la direttiva autorizza un soggetto passivo a sottoporre le sue attività relative agli articoli che rientrano nella direttiva, al regime normale dell'IVA. Nel caso in cui non si ricorra a tale facoltà, è applicabile il regime previsto dalla direttiva.

In quarto luogo, il diritto alla deduzione può essere esercitato solo al momento della cessione da parte del soggetto passivo-rivenditore. Tale diritto è limitato ai casi d'importazione ed esportazione per gli oggetti d'arte e affini, e ai casi di esportazione unicamente per i beni d'occasione considerati all'articolo 3.

Il regime rispettivamente applicabile alle 3 categorie può riassumersi nel modo seguente:

Prima categoria

La base imponibile è fissata al 30% del prezzo di vendita, ma in compenso l'imposta assoluta al momento dell'acquisto da parte del soggetto passivo-rivenditore non sarà detraibile allo stesso modo di quella relativa ai servizi e ai beni impiegati ai fini della suddetta attività.

Se l'acquisto riguarda un oggetto importato dal soggetto passivo-rivenditore, l'IVA assoluta al momento dell'importazione dà diritto a una deduzione del 70% del suo importo alla quale può procedere solo al momento della cessione del bene da parte del soggetto passivo-rivenditore.

REGIME RELATIVO AGLI OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTIQUARIATO

	Proposta	Francia	Regno Unito	Belgio	Lussemburgo	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Italia	Danimarca
- Cessioni effettuate da un soggetto passivo rivenditore	Base imponibile fissata al 30% del prezzo di vendita	Base imponibile fissata al 30% del prezzo di vendita senza imposta o alla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto, su scelta del soggetto passivo per ciascuna operazione	Tassazione sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, opzione per il regime normale per ciascuna operazione	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale
- Cessioni ed importazioni eseguite dall'artista stesso	Esonero	Esonero	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Esonero
- diritto a deduzione nel regime interno	Nessuno	Diritto da deduzione dell'imposta che grava sui costi	Esclusione del diritto a deduzione per l'imposta sull'acquisto del bene, salvo opzione per il regime normale. Deduzione degli altri inputs							
- Importazioni	Tassazione sul valore del bene e diritto a deduzione del 70% dell'imposta versata	Esonero delle importazioni effettuate: dall'artista, da una galleria d'arte (quando il bene è stato acquistato all'artista da commercianti che destinano i beni alla vendita; tassazione al 30% del valore negli altri casi	Esonero per gli oggetti acquistati direttamente all'artista. Creatore dopo il 1° 4. 1973, e in certi casi di reimportazione. Altrimenti: tassazione sul valore normale							
- Esportazioni	Diritto a deduzione dell'imposta dovuta o versata al momento dell'acquisto	Esonero (aliquota zero)	Esonero (aliquota zero)							

REGIME DEI BENI D'OCCASIONE

	Proposta	Francia	Regno Unito	Belgio	Lussemburgo	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Italia	Danimarca
- Cessioni effettuate da un soggetto passivo rivenditore di beni acquistati presso un non assoggettato che non abbia avuto diritto a deduzione	Base imponibile fissata al 30% del prezzo di vendita. Tale regime può, su opzione dei rivenditori, essere applicato alle cessioni dei beni acquistati presso soggetti passivi	<i>Principio:</i> base imponibile è la differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. <i>Tuttavia,</i> tale differenza può essere calcolata globalmente per periodo di dichiarazione. Inoltre, i commercianti possono sottoporre ciascuna operazione a una tassazione sul prezzo di vendita totale	Regime normale, eccetto che per i beni di cui al paragrafo 5.	Tassazione sulla differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita con riserva di autorizzazione. Altrimenti, regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale
- Diritto a deduzione nel regime interno	Nessuno	In caso di tassazione sulla differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto: diritto a deduzione dell'imposta sul costo d'intervento del commerciante. In caso di tassazione sul prezzo di vendita totale: diritto a deduzione completa								
- Importazioni	Tassazione sul valore normale senza deduzione	Tassazione sul valore normale								
- Esportazioni	Deduzione dell'imposta dovuta o versata al momento dell'acquisto	Esonero (aliquota zero)								

REGIME DI TALUNI BENI D'OCCASIONE

	Proposta	Francia	Regno Unito	Belgio	Lussemburgo	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Italia	Danimarca
<i>Beni d'occasione</i>										
- Beni considerati	Autovetture da turismo, rimorchi, motociclette, aerei da turismo e imbarcazioni da diporto		Autovetture da turismo, roulotte e motociclette	Stessi beni di quelli considerati dalla proposta	Autovetture da turismo con meno di 10 posti					Autovetture, camioncini, autotreni il cui peso sia inferiore a 4 tonnellate
- Cessioni eseguite da un soggetto passivo rivenditore di beni acquisiti presso un non assoggettato o presso un soggetto passivo che non ha beneficiato del diritto a deduzione	Tassazione sul prezzo di vendita del bene, con diritto a deduzione di un importo IVA calcolato sulla base del prezzo d'acquisto (entro il limite dei 4/5 dell'importo dovuto sulla rivendita)	Stesso regime del paragrafo 4 per le autovetture da turismo, le biciclette e le motociclette (però: aliquota diversa a seconda della base imponibile scelta)	Tassazione della differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto. Nessun diritto a deduzione. Opzione per il regime normale	Regime normale con riserva di rispettare alcuni valori minimi d'imposizione per le autovetture cedute all'interno stesso del paese o importate (imposta al consumo del 25 % sulle vendite effettuate dai privati)	Imposizione delle cessioni effettuate, come occasione da parte di un privato o di un soggetto passivo che non abbia avuto diritto a deduzione. Il cedente emette una fattura che indica il prezzo senza imposta e l'importo dell'imposta. Tale imposta è superiore al resto dell'imposta dovuta dal cedente che non versa niente al fisco. Tale imposta è dedotta dal soggetto passivo che rivende il bene (fino a concorrenza dell'imposta fatturata al momento di tale rivendita)	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Quando i beni venduti da un soggetto passivo non sono stati tassati al momento del loro acquisto da parte dello stesso (acquisto da un privato), imposta sull'84,75 % della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto. Tale imposta non deve figurare sulla fattura. Se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto: nessuna tassazione

	Proposta	Francia	Regno Unito	Belgio	Lussemburgo	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Italia	Danimarca
<i>Beni d'occasione</i>										
- Esportazioni	Deduzione dell'imposta entro il limite dei 4/5		Esonero (aliquota zero)							
- Importazioni	Regime normale		Tassazione sul valore normale, con esclusione del diritto a deduzione							
- Scambi di beni della stessa natura fra un soggetto passivo ed un non assoggettato						Il «valore normale» di un'autovettura d'occasione deve entrare nella base imponibile della vettura nuova ceduta dal professionista	Il valore del bene d'occasione scambiato non è compreso nella base imponibile del bene nuovo dello stesso tipo	Tassazione sulla differenza fra il prezzo del bene ceduto e il valore del bene ritirato. Quest'ultimo è tassato secondo il regime normale, quando viene rivenduto dal professionista		

Il soggetto passivo-rivenditore ha diritto a dedurre completamente l'imposta sul valore aggiunto dovuta al momento dell'acquisto, se i beni vengono rivenduti all'esportazione.

Seconda categoria

I principi sono gli stessi validi per la prima categoria.

Conformemente ai principi fondamentali dell'IVA, tale regime non si applica però, nel caso di acquisti effettuati dai soggetti passivi rivenditori, a coloro che sono soggetti ai regimi normali.

Tuttavia, al momento della rivendita tale regime può, su opzione del soggetto passivo-rivenditore, essere esteso ai prodotti d'occasione acquistati da altri soggetti passivi. Le modalità saranno stabilite da ciascuno Stato membro.

Terza categoria

Il diritto, per il soggetto passivo-rivenditore, alla deduzione dell'IVA sul prezzo d'acquisto risulterà dall'applicazione dell'aliquota IVA dovuta sul valore d'acquisto, che egli dovrà provare, anche se non è stata pagata.

In caso d'esportazione, l'importo detraibile non potrà superare i 4/5 dell'imposta calcolata sul valore dichiarato all'esportazione.

Le norme fondamentali sono conformi a quelle fissate per la prima e la seconda categoria.

In conclusione, si può dire che la direttiva ha definito i principi di un'IVA di carattere forfettario nelle sue strutture con la possibilità di inserire o reinserire nel regime normale i beni considerati.

3. Dibattito generale

3.1. Il dibattito ha riguardato i seguenti punti:

3.1.1. Perché si sono cercate soluzioni che comportano a livello delle strutture, formule forfettarie? Il «forfait» può essere considerato non corrispondente

alla realtà, viste certe particolari caratteristiche e a seconda della diversità delle situazioni, del numero degli stadi o delle operazioni intermedie (per esempio, veicoli d'occasione).

3.1.2. L'obbligo di prevedere in un quadro comune tre categorie di articoli relativamente eterogenei, e misure particolari per talune situazioni, sembra dimostrare che, volendo semplificare, si faranno nascere probabilmente altre complicazioni al livello dell'interpretazione delle misure d'applicazione o al livello dei controlli.

3.1.3. Perché esonerare l'artista? Non ci si trova in tal caso in presenza di un'apertura troppo ampia che permette delle deviazioni di traffico?

3.1.4. Si tratta di una vera e propria armonizzazione?

3.1.5. Perché non si è scelto il quadro normale dell'IVA?

3.1.6. Perché non si è completato tale sistema introducendo un'aliquota armonizzata d'IVA, sotto una forma o l'altra?

3.2. Osservazioni sul primo punto

3.2.1. Il problema consiste anzitutto nella difficoltà di definire i mezzi per reinserire nel ciclo dell'IVA prodotti che ne erano usciti da molto tempo o che vi entrano per la prima volta. Bisogna, in particolare, trovare il modo per reintrodurre un certo diritto alla deduzione a monte. Su richiesta degli interessati, bisognava evitare inoltre di rivelare il margine di utili. L'unico criterio poteva essere pertanto, salvo casi particolari, solo quello del prezzo di vendita pagato dal soggetto passivo-rivenditore. Partendo da tale principio si potevano trovare solo norme forfettarie ed adattate a ciascuna categoria di articoli.

3.2.2. Quanto alla scelta dell'aliquota forfettaria, essa non può essere espressa che in una media, tenuto conto della prassi seguita nella professione. Essa non può essere paragonata al rigorismo dell'IVA che caratterizza l'intero ciclo economico fino al consumo finale. La difficoltà sorge quando il consumatore rivende dei prodotti durevoli d'occasione, reinserendoli nel circuito economico normale.

3.2.3. Non si possono esonerare tali attività dei beni d'occasione senza correre il pericolo di provocare gravi perdite di bilancio.

3.3. Osservazioni sul secondo punto

3.3.1. In seguito ad un'analisi quanto più esatta possibile, si sono classificati tutti gli articoli in tre categorie. Si tratta di una scelta necessaria, ma la cui rigorosità non può essere evidentemente assoluta.

3.3.2. Tuttavia, un certo numero di norme comuni permetteranno sia l'inserimento in un mercato comunitario, che un controllo reale semplice, attraverso l'obbligo di rispettare tali regole. Tutto ciò non può che favorire un'armonizzazione fiscale necessaria al mantenimento di un mercato che non presenti deviazioni economiche degne di nota per cause fiscali.

3.4. Osservazioni sul terzo punto

3.4.1. È sembrato difficile fare dell'artista un soggetto passivo all'IVA. Infatti il controllo fiscale dell'artista in tutti gli aspetti della sua creazione sembra porre difficoltà maggiori di quelle prevedibili in una regolamentazione a valle, anche se ciò può portare a certe deviazioni probabilmente limitate.

3.4.2. È evidente che queste ultime possono esistere, indipendentemente dalla situazione fiscale, per oggetti di piccole dimensioni e di valore elevato.

Infatti, l'articolo 2, paragrafo 2, non è chiaro, poiché non risulta in tutta chiarezza che l'esonerazione riguarda solamente le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte creati dall'artista.

3.5. Osservazioni sul quarto punto

3.5.1. È evidente che l'armonizzazione è solo parziale. Essa riguarda unicamente le strutture dell'IVA, conformemente agli obiettivi della sesta direttiva.

3.5.2. D'altra parte, non si può dire che attualmente esista una qualsiasi armonizzazione in tale settore. I sistemi in vigore nella Comunità sono diversi, come pure diversi sono quelli applicati all'esterno di essa.

3.5.3. Ne risultano delle perturbazioni sul mercato e delle modifiche nel circuito.

3.5.4. Come si era giudicata opportuna una base imponibile, comune per l'IVA, così si doveva trovare il modo

per trovarne una, sia pure imperfetta, per gli articoli in questione.

3.5.5. Tale era in ogni caso l'incarico assegnato alla Commissione nella sesta direttiva.

3.5.6. In mancanza di una formula sostitutiva, cos'altro si può proporre, se non di discutere sul livello di un provvedimento che avrà comunque carattere forfettario?

3.6. Osservazioni sul quinto punto

3.6.1. Non si poteva applicare la sesta direttiva, cosa che sarebbe stata fatta nel caso della sua messa a punto, se non si avesse voluto respingerla.

3.6.2. La peculiarità delle transazioni riguardanti i beni d'occasione, con interruzioni nel ciclo economico continuo fra soggetti passivi, può solo condurre a norme «sui generis», quando avviene il reinsediamento in detto ciclo.

3.7. Osservazioni sul sesto punto

3.7.1. Si tratta del problema di completare le strutture forfettarie armonizzate con un'aliquota unica armonizzata, che presenta il vantaggio di un maggiore equilibrio del sistema, si da evitare qualsiasi tipo di distorsione della concorrenza causata dalle aliquote.

3.7.2. Tuttavia, quelle esistenti sono diversissime tra loro a seconda che gli Stati si siano basati sulla nozione d'occasione (scegliendo quindi un'aliquota bassa) o sul valore d'antichità, o di collezione della qualità del metallo adoperato (scegliendo un'aliquota elevata).

3.7.3. A seconda che si considerino tutte queste attività più o meno marginali e a seconda che si desideri essere una sede adeguata ad accogliere le stesse nella Comunità, si potrà forse ottenere un consenso.

3.7.4. Si potrebbe forse prevedere che, senza armonizzare l'aliquota, la direttiva ne indichi i criteri di scelta per l'applicazione in ciascuno Stato, affinché quelle scelte dagli Stati si collochino in una forcella ristretta che rappresenterebbe già un inizio di armonizzazione.

3.7.5. Tuttavia, tale aspetto del problema esula comunque dall'oggetto attuale della proposta di direttiva all'esame del Comitato economico e sociale.

4. Osservazioni di carattere particolare

Articolo 1

Paragrafo 1

Questo paragrafo stabilisce come dev'essere applicata L'IVA:

- a) alle cessioni effettuate da soggetti passivi che acquistano per rivendere.
- b) ai trasferimenti dei beni in questione effettuati da persone che esercitano una professione d'intermediario, di qualunque natura essa sia.

Non vi è nulla da dire su tali principi, essendo conformi alla nozione di cessione, che è il fatto generatore dell'assoggettamento all'IVA.

Tuttavia, in occasione dell'esame dell'articolo in parola è sorto il problema specifico della situazione fiscale dei banditori e delle transazioni che avvengono tramite loro sul mercato delle aste pubbliche. Taluni consiglieri temevano infatti che la direttiva pregiudicasse il regime fiscale di quella categoria di intermediari che sono i banditori, di cui solo la commissione è soggetta all'IVA, in base alla sesta direttiva.

Dopo un esame approfondito, il Comitato è arrivato alla conclusione che il problema non sussiste per le ragioni seguenti:

In realtà la settima direttiva non tassa le professioni, bensì i beni, quando vengono ceduti. La cessione fra privati non è quindi imponibile, non essendo essi soggetti passivi. Lo stesso vale se, in tal caso, si ricorre all'intervento di un banditore per mettere i privati in contatto fra loro, poiché la cessione viene effettuata direttamente fra di essi. La situazione cambierebbe, se il bene da vendere fosse consegnato al banditore e quest'ultimo procedesse direttamente alla cessione.

Se interviene una società di vendita pubblica, essa avrà preso a carico il bene da vendere e lo cederà all'acquirente fatturando — sia che si tratti di un privato che di un professionista soggetto passivo — il prezzo di vendita più l'IVA, conformemente alla norma prevista al paragrafo 3 dell'articolo 2. Essa verserà l'IVA al fisco.

Da ciò risulta quindi che il banditore, se resta un semplice mandatario o intermediario, e non compie alcun atto di

cessione, sarà soggetto solo all'IVA sulla commissione che riceve.

Questa analisi è la sola conforme alla distinzione fatta all'origine fra la professione e il bene.

Paragrafo 2

Nessuna osservazione.

Paragrafo 3

Questo paragrafo stabilisce il principio del diritto di opzione per il regime normale fissato dalla 6^a direttiva.

Paragrafo 4

Nessuna osservazione. L'articolo 15 delle 6^a direttiva, considera i casi di esonero validi per la 7^a direttiva, l'articolo 24 riguarda il regime particolare delle piccole imprese valido anch'esso per la 7^a direttiva.

Articolo 2

Paragrafo 2

Come già detto nelle osservazioni generali, dal testo proposto non risulta in modo inequivocabile che l'esonero riguarda esclusivamente le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte creati dall'artista stesso.

Paragrafo 3

Questo paragrafo è stato oggetto di critiche a causa del 30% del prezzo di vendita previsto come base imponibile per l'IVA. È stato precisato che tale percentuale, anche se costituisce una media, non copre tutte le realtà economiche. È stata proposta una facoltà di opzione, per ogni vendita, fra il sistema prospettato dalla Commissione e un sistema basato sull'imposizione del margine di utile effettivo, che andrebbe beninteso provato. È stato anche suggerito di lasciare agli Stati membri il compito di disciplinare tale aspetto del problema.

Al Comitato è sembrato però che l'imposizione del margine effettivo a ciascuno stadio non rientri più nel sistema del circuito continuo dell'IVA, e si ritorni a un sistema di non deducibilità; inoltre, a livello della Comunità, l'amministrazione rigida della prova dell'ammontare del margine d'utile sembra porre dei problemi.

Riguardo l'esercizio di un diritto d'opzione per ogni vendita, è certo che il controllo diventa molto difficile.

Quando vi è possibilità di opzione a livello comunitario, ciò può riguardare unicamente la totalità dell'attività interessata e la scelta potrà essere solo tra la norma comune IVA e un sistema forfettario sufficientemente vincolante: ciò è appunto quanto offre il terzo paragrafo dell'articolo 1.

Il Comitato ha respinto d'altra parte il principio di lasciare agli Stati membri la facoltà di disciplinare il contenuto di detta opzione, poiché in tal caso si farebbe una grossa breccia nel principio di un'armonizzazione minima necessaria, con conseguenze imprevedibili.

Paragrafo 4

Questo paragrafo fissa, per gli oggetti interessati da questo articolo, a 50 % del prezzo di vendita la parte autorizzata di metalli preziosi. Tale disposizione è stata criticata poiché, dato che l'antichità o le qualità artistiche dell'oggetto in questione vengono valutate in modo diverso a seconda dell'acquirente, il valore rappresentato da detta percentuale può anch'esso variare considerevolmente. Del resto, la valutazione del 50 % sarà comunque molto relativa. Il Comitato ritiene che, anche se tale criterio sembra necessario, le conseguenze che esso produrrà restano evidentemente imprevedibili.

Paragrafo 6

Questo paragrafo prevede le modalità di applicazione dell'IVA agli articoli in oggetto, quando essi sono importati. Il diritto a deduzione è limitato al 70 % dell'importo IVA assolta alla importazione e potrà essere esercitato solo al momento della cessione alla rivendita.

Sono state mosse critiche tanto alla limitazione del diritto alla deduzione quanto all'impossibilità di procedere immediatamente a tale deduzione limitata, cosa questa che rappresenterà un onere particolarmente gravoso per il settore.

Se taluni hanno sostenuto la necessità di disporre nella Comunità di un mercato attivo per gli oggetti di antiquariato e per gli articoli di occasione, il Comitato, pur approvando tale obiettivo, non vede perché si dovrebbe avere una deviazione di traffico verso l'esterno della Co-

munità per il solo fatto che l'importazione di detti oggetti sarebbe soggetta alle stesse imposte che gravano su altri articoli. A prescindere dalla norma forfettaria incorporata in tale regime d'eccezione, il principio dell'imposizione al momento dell'importazione da parte di un soggetto passivo rivenditore non può che essere rispettato. Tuttavia, il Comitato riconosce che il rinvio della deduzione rappresenta un onere finanziario. Esso si chiede se nella fattispecie la posizione assunta dalla Commissione sia giustificata, poiché si tratta di un'IVA assolta e non di un diritto estimativo a deduzione forfettaria che scatterebbe solo al momento della rivendita.

Articolo 4

Paragrafo 3

Questo articolo prevede che il diritto a deduzione è limitato ai 4/5 dell'imposta dovuta alla rivendita dei beni in questione e ciò significa che si presuppone un margine d'utile medio del 20 %.

Taluni si sono chiesti se tale limitazione del margine permetta di procedere ad una giusta imposizione di tutte le operazioni connesse con la vendita di un'autovettura nuova con ritiro della vettura usata.

Il Comitato prende atto delle ragioni addotte dalla Commissione, la quale ritiene che, nella misura in cui interviene un privato non soggetto all'imposta, sono forse possibili facoltà di stima per difetto o per eccesso all'acquisto o alla vendita. Rimane però sempre il fatto che tale provvedimento ha carattere d'eccezione.

5. Conclusioni

Dopo un esame approfondito il Comitato respinge il progetto di 7ª direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sul valore aggiunto.

Il Comitato chiede alla Commissione e al Consiglio di attenersi alle vigenti norme generali in materia d'IVA e di desistere dall'adottare un regime speciale complicato e inattuabile di cui non si vede inoltre la necessità pratica. Il contribuente si attende dalla armonizzazione fiscale in Europa una semplificazione e non nuove oberanti difficoltà.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI